

## Sentenza della Corte costituzionale n. 231/2016

**Materia:** edilizia e urbanistica.

**Parametri invocati:** articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

**Esito:** illegittimità costituzionale, inammissibilità e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, con un primo ordine di motivi, il ricorrente impugna l'articolo 6 nella parte in cui, per un verso, ha incluso nella nozione di manutenzione ordinaria l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti tecnologici o di elementi di arredo urbano "*e privato pertinentiali non comportanti la creazione di volumetria*", eliminando l'inciso secondo cui i medesimi interventi rientravano nella manutenzione ordinaria solo se "*non comportanti opere edilizie*"; per altro verso, ha assoggettato al regime di edilizia libera "*l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinente, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrato*", escludendole dall'ambito di applicazione della SCIA, cui erano prima subordinate. Le disposizioni regionali citate violerebbero l'articolo 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), di seguito denominato TUE, in quanto gli interventi menzionati non rientrerebbero nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dall'articolo 3 del TUE, né sarebbero identificabili con gli "*elementi di arredo delle aree pertinentiali degli edifici*" di cui all'articolo 6, comma 2, del TUE. Per effetto di tale qualificazione, la realizzazione delle opere in questione verrebbe inclusa tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente (ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 16/2008), senza nemmeno l'onere della previa comunicazione di inizio attività.

Secondo la Corte, i profili di censura concernenti l'installazione di impianti tecnologici devono essere trattati separatamente da quelli riferiti alle opere di arredo. Quanto alla installazione di impianti tecnologici, la difesa regionale eccepisce preliminarmente che il motivo di ricorso sarebbe inammissibile, dal momento che l'oggetto delle modificazioni apportate dalla l.r. 12/2015 andrebbe esclusivamente circoscritto alla sostituzione delle originarie parole "*non comportanti opere edilizie*" con le parole "*e privato pertinentiali non comportanti creazione di volumetria*". A tale proposito, la Corte ritiene che la disposizione

impugnata abbia l'effetto di includere innovativamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria anche l'installazione di impianti tecnologici *"comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria"* e che, nel merito, la questione sia fondata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio, vincolando la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012; n. 309 del 2011). Cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia. L'articolo 6 del TUE identifica le categorie di interventi edilizi c.d. *"liberi"*, ovvero non condizionati al previo ottenimento di un assenso da parte dell'amministrazione, distinguendo: le attività libere per le quali l'interessato è del tutto esonerato da oneri (articolo 6, comma 1); le attività libere per le quali è prescritta una comunicazione dell'interessato di inizio dei lavori, cosiddetto *"cil"* (articolo 6, comma 2); le attività libere che richiedono una comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato, cosiddetto *"cila"* (articolo 6, comma 4). Nel novero delle attività completamente deformalizzate, il TUE include *"gli interventi di manutenzione ordinaria"*, definiti come *"gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"* (articolo 3, comma 1, lettera a, del TUE). La previsione impugnata, non limitandosi a considerare l'integrazione o il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici già esistenti, e includendo, con l'espressione *"installazione"*, anche la realizzazione di nuovi impianti (sia pure non comportanti la creazione di volumetria), si pone in contrasto con la disciplina del TUE che assoggetta quest'ultima tipologia di intervento al regime della cila o della SCIA, a seconda della consistenza del manufatto.

Al fine di dimostrare la coerenza della disposizione impugnata con la citata nozione statale di manutenzione ordinaria, la Regione resistente sottolinea che, nel contesto della l.r. 16/2008, gli impianti tecnologici sono presi in considerazione anche da altre norme, che riservano ad essi un regime differenziato in ragione di loro caratteristiche strutturali. Così, in particolare: le opere di adeguamento, rinnovo e sostituzione di impianti tecnologici comportanti *"alterazione delle caratteristiche distributive"* sono incluse nella definizione di *"manutenzione straordinaria"* (articolo 7, comma 2, lettera e)); le opere di natura pertinenziale (tra le quali l'articolo 17, comma 3, include anche gli impianti tecnologici) sono subordinate a DIA *"obbligatoria"* se comportanti creazione di volumetria (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c); la *"realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti"*, è anch'essa subordinata a DIA *"obbligatoria"* (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e)). Tuttavia, la lettura sistematica di tali disposizioni non esclude, bensì accresce secondo la Corte, l'ambiguità semantica della disposizione impugnata, la quale può assumere il significato di consentire che, al di fuori delle ipotesi appena menzionate, manufatti tecnologici vengano realizzati senza alcuna forma di controllo edilizio, neppure indiretta mediante denuncia, in violazione del limite generale fissato dalla legislazione statale di principio.

Con riguardo al profilo di impugnazione concernente le opere di arredo, va precisato secondo la Corte che l'articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2015 riconduce nella nozione di manutenzione ordinaria – e, quindi, al regime giuridico dell'edilizia libera, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2008 – l'installazione di *"elementi di*

*arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria*" (articolo 6, comma 2, lettera i), della legge regionale 16/2008). Nel contempo, l'articolo 6, commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della l.r. 12/2015 ha incluso nel novero delle attività edilizie "libere" l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrato. Le due tipologie di intervento non sembrano presentare significative differenze: né l'utilizzo del termine elementi in luogo di opere, né l'aggiunta dell'esclusione delle volumetrie "anche interrato", appaiono in grado di segnare una apprezzabile diversità dei rispettivi connotati edilizi. Poiché il Governo lamenta l'illegittima inclusione delle opere in questione tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente, senza necessità di titolo abilitativo, occorre secondo la Corte verificare se il legislatore regionale, nel precisare l'ambito riservato all'attività edilizia libera, si sia mantenuto nei limiti di quanto gli è consentito. L'articolo 6, comma 6, del TUE prevede che le Regioni a statuto ordinario possano estendere tale disciplina a "interventi edilizi ulteriori" (lettera a)), nonché disciplinare "le modalità di effettuazione dei controlli" (lettera b)). Nel definire i limiti del potere così assegnato alle Regioni, la Corte ha escluso "che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001" (sentenza n. 171 del 2012). L'attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell'ambito derogatorio definito dall'articolo 6 del d.P.R. 380/2001, attraverso l'enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA. Non è perciò ragionevole ritenere che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative da soggiacere comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare, secondo la Corte, secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'articolo 6 del d.P.R. 380/2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo (sentenza n. 139 del 2013). Il limite assegnato al legislatore regionale dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del predetto d.P.R. 380/2001 sta, dunque, nella "possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6" (così ancora la sentenza n. 139 del 2013). Su queste basi, si deve ritenere che il legislatore regionale ligure, nell'includere nel novero delle attività edilizie "libere" l'installazione di opere di arredo privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, non abbia esteso i casi di attività edilizia libera a un'ipotesi integralmente nuova, non coerente e logicamente assimilabile agli interventi già previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del TUE. Come si può desumere anche dalla diversa disciplina riservata dallo stesso legislatore regionale alle "opere di sistemazione e di arredo" di natura pertinenziale (articolo 17 della l.r. 16/2008) assoggettate a DIA "obbligatoria" (ai sensi dell'articolo 23 della stessa legge), la tipologia di arredo incluso tra gli interventi non subordinati a titoli abilitativi corrisponde a manufatti che, per le loro caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, sono destinati a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, e non sono pertanto idonei a configurare un aumento del volume e della superficie coperta, né ad alterare il prospetto o la sagoma dell'edificio. Si tratta, dunque, di opere assimilabili a quelle previste all'articolo 6, comma 6, del TUE, che alla lettera e) considera gli "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici". La legge regionale appare anzi più restrittiva, perché precisa (a differenza della legge statale) che tali opere non possono comportare la creazione di volumetria. Tuttavia, secondo la Corte, sussiste un profilo rispetto al quale il legislatore regionale ha ecceduto dalla sfera della competenza concorrente assegnata dall'articolo

117, terzo comma, Cost. Mentre il citato articolo 6, comma 2, lettera e), del TUE, subordina gli *“elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”* alla previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al Comune, la previsione regionale impugnata accomuna la disciplina dell’arredo su area pertinenziale e di quello sugli spazi *“scoperti”* dell’edificio, ma non impone per il primo lo stesso onere formale. Le Regioni possono sì estendere la disciplina statale dell’edilizia libera ad interventi *“ulteriori”* rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila. L’omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive – al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi – la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio, in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari dell’ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le differenziazioni delle legislazioni regionali. Essendo precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, neppure indiretto mediante denuncia, l’articolo 6 della l.r. 12/2015 è dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente ai commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino.

Il Governo ritiene, inoltre, che le modificazioni apportate dal sesto comma dell’articolo 6 della legge impugnata all’articolo 18, comma I, della l.r. 16/2008, recante la disciplina delle distanze da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, contrastino con l’articolo 2bis del TUE, in quanto la disciplina introdotta dalla Regione Liguria sarebbe destinata, non a soddisfare esigenze di carattere urbanistico, bensì a consentire interventi edilizi puntuali, in deroga alla normativa statale in materia di distanze, e invaderebbe così la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera I), Cost.). La Corte ritiene che la questione sia fondata. Secondo la giurisprudenza sul riparto di competenze in tema di distanze legali, infatti, *“la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio”* (sentenza n. 6 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 134 del 2014 e n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011). Si è affermato di conseguenza che: *“Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia di “governo del territorio” –, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In definitiva, le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013)”* (sentenza n. 134 del 2014). Queste conclusioni,

secondo la Corte, meritano di essere ribadite anche alla luce dell'introduzione – ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) – dell'articolo 2bis del d.P.R. 380/2001. La disposizione recepisce la giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. 1444/1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano *“inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”* (sentenza n. 134 del 2014; da ultimo sentenze 185 e 178 del 2016). La disposizione regionale impugnata, non affidando l'operatività dei suoi precetti a *“strumenti urbanistici”* e non essendo funzionale ad un *“assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio”*, riferisce la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici, con la conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, in violazione del limite dell'ordinamento civile assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte costituzionale ritiene, altresì, fondata, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., in riferimento all'articolo 10, comma I, lettera c), del TUE, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11, secondo trattino, della l.r. 12/2015, con il quale è stata sostituita la lettera e) del comma I, dell'articolo 21bis della l.r. 16/2008. In virtù di tale modificazione, la ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con *“contestuali modifiche all'esterno”* è stata assoggettata a SCIA. La norma regionale impugnata, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia con *“contestuali modifiche all'esterno”*, si pone secondo la Corte in evidente contrasto con l'articolo 10, comma I, lettera c), del TUE – costituente principio fondamentale della materia governo del territorio – il quale prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche *“dei prospetti”* siano assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (articolo 22, comma 3, lettera a, del TUE). La modifica dei prospetti (ovvero, del fronte o della facciata) comporta infatti inevitabilmente una modifica all'esterno dell'edificio. L'interpretazione riduttiva della Regione, secondo la quale la norma impugnata si limiterebbe a subordinare alla presentazione della SCIA le sole modifiche di dettaglio – che non potrebbero consistere in modifiche della dimensione e delle caratteristiche essenziali dei prospetti, bensì soltanto in modifiche di dettaglio delle facciate esistenti (quali gli adattamenti delle bucatore o di altri elementi già presenti e che siano connessi ai lavori di ristrutturazione interna) – non corrisponde alla lettera della disposizione, che si riferisce invece genericamente e senza alcuna limitazione a tutte le modifiche esterne eseguite contestualmente ai lavori di ristrutturazione interni alle singole unità immobiliari.

La Corte ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 15, della l.r. 12/2015, nella parte in cui assoggetta obbligatoriamente a DIA gli *“interventi [di ristrutturazione edilizia] comportanti mutamenti della destinazione d'uso aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto articolo 21-bis, comma 1, lettera f)”*, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., in riferimento all'articolo 10, comma I, lettera c), del TUE. In effetti, l'articolo 10, comma I, lettera c), del TUE, subordina a permesso di costruire la realizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia sugli immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino mutamenti della destinazione d'uso. Per la stessa tipologia di opere, l'articolo 22, comma 3, del TUE consente all'interessato, per

ragioni di carattere acceleratorio, di optare per la presentazione della DIA (cosiddetta "super DIA"). Tale facoltà esaurisce i propri effetti sul piano esclusivamente procedimentale, mentre sul piano sostanziale dei presupposti, nonché su quello penale e contributivo, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata per il permesso di costruire. L'articolo 23, comma 1, della l.r. 16/2008, come novellato dalla norma censurata, assoggetta a comunicazione di inizio dei lavori e a DIA "obbligatoria" vari interventi, tra i quali i lavori di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso su immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili. Anche la DIA regionale "obbligatoria" – come la cosiddetta "super DIA" del citato articolo 22, comma 3, del TUE – esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale (articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2008). La previsione della DIA "obbligatoria" come modello procedimentale sostitutivo del permesso di costruire, anziché come modello alternativo (secondo quanto previsto nel TUE), tuttavia, rappresenta un disallineamento non consentito della disciplina regionale rispetto a quella statale. La facoltà per il privato, prevista dal legislatore statale, di chiedere il permesso di costruire o di presentare, alternativamente, denuncia di inizio di attività per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 22, comma 3, del TUE, ricade nella disciplina dei titoli abilitativi, e quindi tra i principi fondamentali della materia concorrente del governo del territorio. L'ordinamento statale attribuisce una particolare considerazione all'interesse del privato a munirsi di un assenso esplicito, come è confermato dal successivo comma 7, del medesimo articolo 22 del TUE, il quale fa comunque sempre salva la possibilità per l'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per interventi che sarebbero realizzabili con la mera presentazione della denuncia di inizio attività.

Il Presidente del Consiglio censura, infine, le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della l.r. 12/2015. L'articolo 6, comma 20, recante modificazioni all'articolo 38, comma 1, della l.r. 16/2008, assoggetta a contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano un incremento del carico urbanistico, o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a: *"un aumento della superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi dell'articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all'interno di unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisorii (nuova lettera a dell'art. 38, comma 1); interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile"*. L'articolo 6, comma 21, primo trattino, che modifica l'articolo 39 della l.r. 16/2008, esonera dal contributo di costruzione *"gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera eliminazione di muri divisorii od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati"*. L'articolo 6, comma 21, secondo trattino, modifica il comma 2bis dell'articolo 39 della l.r. 16/2008, il quale ora recita: *"gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportino un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento"*. Secondo il Governo tali disposizioni contrasterebbero con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in riferimento all'articolo 17,

comma 4, del TUE, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione sia commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. La disciplina statale condiziona l'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione (commisurato in questo caso ai soli oneri di urbanizzazione), all'aumento del carico urbanistico e della superficie agibile, prescindendo da limiti di aumento della superficie calpestabile o di numero delle unità immobiliari soggette a frazionamento o accorpamento. Prevedendo una soglia al di sotto della quale gli interventi sarebbero esonerati dal contributo, la Regione Liguria avrebbe introdotto ipotesi di esonero non contemplate dalla legislazione statale. La Corte ritiene che anche tali questioni di legittimità costituzionale siano fondate. In particolare, l'onerosità del titolo abilitativo *"riguarda infatti un principio della disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica governo del territorio"* (sentenza n. 303 del 2003), e anche le deroghe al principio (elencate all'articolo 17 del TUE), in quanto legate a quest'ultimo da un rapporto di coesistenzialità, partecipano della stessa natura di principio fondamentale (sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980).

Per quanto concerne la censura riferita all'articolo 39, comma 2bis, della l.r. 16/2008, ai sensi del quale: *"Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 21-bis, comma 1, qualora comportanti un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione e da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento"* la questione non è fondata. È vero che l'articolo 17, comma 4, del TUE assoggetta a contributo di costruzione, sia pur in misura ridotta, come visto, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), se comportanti aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile, e che la disposizione regionale quantifica il presupposto impositivo dell'aumento di carico urbanistico, stabilendo che esso ricorre quando vi sia un incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie. Così facendo, peraltro, la legge regionale non invade l'ambito della normativa di principio, in quanto si limita a introdurre una più precisa quantificazione dei presupposti applicativi della disposizione statale. Il principio fondamentale della materia che quest'ultima esprime, ossia la riduzione della contribuzione per le opere di manutenzione straordinaria comportanti un aumento del carico urbanistico, resta salvo, risultando solo precisata, nella norma regionale, la nozione di aumento del carico urbanistico.

Il Governo sostiene, infine, che l'articolo 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, contrasterebbe anche con gli articoli 3 e 97 Cost., in relazione ai canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione, in considerazione di una ritenuta eccessiva gravosità degli oneri imposti agli interessati. Tuttavia, la Corte ritiene che la censura sia formulata in termini così generici da non consentire di identificare le ragioni per le quali i parametri invocati sarebbero violati.